

N. 2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa _____ Presidente relatore

Dott.ssa _____ Giudice

Dott.ssa _____ Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da _____, con l'ausilio dell'OCC dott.ssa _____

per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in _____ (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra _____

versa in stato di sovraindebitamento (si fa presente che, da un lato, i debiti dell'istante

superano il milione di euro e, dall'altro, la sig.ra _____ n ha alcun patrimonio e percepisce un

reddito netto di € 2.707,00 mensili);

osservato che l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la parte dello stipendio da

apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;



osservato che spetterà al nominando Liquidatore valutare la sussistenza dei presupposti di legge per agire ai fini della declaratoria di inefficacia dei pagamenti effettuati dall'istante ed elencati alla pagina 6 della relazione dell'OCC;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti d. _____, nata a _____

nomina Giudice delegato la dott.s. _____

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott.s: _____ ;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche alla dott.ssa _____

Venezia, 4.4.2024

Il Presidente relatore

